

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1932 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2015

che sospende la presentazione delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia fino alla fine dell'anno contingente 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e NC 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nell'Unione.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º gennaio 2015 al 4 agosto 2015 sono superiori al quantitativo annuale di 56 700 tonnellate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1371 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande presentate dal 3 al 4 agosto 2015 e ha sospeso la presentazione di nuove domande per tali titoli per il mese di agosto 2015. È opportuno sospendere la presentazione di nuove domande fino alla fine del corrente anno contingente.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La presentazione di nuove domande di titoli di importazione relative al contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006 è sospesa fino alla fine del corrente anno contingente a decorrere dal 28 ottobre 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GUL 365 del 21.12.2006, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1371 della Commissione, del 7 agosto 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 3 al 4 agosto 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia e che sospende la presentazione delle domande per tali titoli per il mese di agosto 2015 (GUL 211 dell'8.8.2015, pag. 32).

